

CORTE COSTITUZIONALE

12 - 23 marzo 1970, n. 47.

È dichiarata la illegittimità costituzionale degli articoli 7, secondo comma, 11 (successivamente sostituito dall'art. 1 della legge 40/1979 e dall'art. 6 della legge 15/1992) quinto comma, e 31, primo comma del D.P.R. 223/1967, nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'articolo 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione.

Omissis. Le cause possono essere decise con unica sentenza, data l'identità della questione.

Il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223) regola, negli artt. 7 e seguenti, un sistema di aggiornamento d'ufficio delle liste mediante revisioni semestrali. Queste avvengono con procedimenti che si svolgono dal febbraio al giugno (prima revisione) e dall'agosto al dicembre (seconda revisione) di ciascun anno, e che pertanto all'iscrizione nelle liste di coloro che compiranno il ventunesimo anno, rispettivamente, nei semestri dal 1° luglio al 31 dicembre dello stesso anno e dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo (ex art. 8). Per l'art. 7 secondo comma le variazioni apportate alla lista con detti aggiornamenti hanno effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio successivi all'iscrizione. In tal modo si ha una iscrizione anticipata rispetto all'effettivo compimento del ventunesimo anno, salva la cancellazione, prevista dall'art. 33, dei nomi di coloro che non abbiano raggiunto tale età il primo giorno fissato per le elezioni.

Con questo sistema si è inteso garantire l'esercizio del diritto di voto a tutti coloro che, al momento delle elezioni, si trovino nella richiesta condizione di età, oltre che nel possesso degli altri requisiti per essere elettori.

Se non che la garanzia vien meno quando la norma dell'art. 7, secondo comma, che fa decorrere dal 1° gennaio e dal 1° luglio gli effetti delle variazioni delle liste, si applica, per il combinato disposto della norma stessa con gli artt. 11, quinto comma, e 31

, primo comma, a casi diversi da quelli dell'anticipata iscrizione nelle liste ai sensi del primo comma dell'art. 7.

Infatti l'art. 11 stabilisce che per le domande di iscrizione dei cittadini italiani residenti all'estero il sindaco provvede, su decisione delle commissioni elettorali o mandamentali, "con la prima revisione semestrale utile". E l'art. 31 prescrive, in generale, che "le liste elettorali, salvo il disposto dell'art. 32, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali". Ne consegue che ogni iscrizione o reinscrizione non può aver effetto che dal 1° gennaio o 1° luglio successivo alla revisione semestrale, anche se il diritto di voto sia precedentemente maturato.

È da tener presente che l'art. 32, richiamato nell'inciso del 31, dispone che variazioni alle liste elettorali possono essere apportate con revisioni, diverse dalle semestrali di cui al primo comma dell'art. 7, le quali nel linguaggio delle circolari ministeriali prendono il nome di revisioni dinamiche. Esse sono affidate alle commissioni elettorali, le quali, per provvedervi, debbono riunirsi ogni sei mesi e in ogni caso non oltre la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. Ma queste variazioni sono previste solo per i casi di morte, perdita della cittadinanza o del diritto elettorale, trasferimento di residenza, e per il caso di decisione della commissione mandamentale su ricorso del cittadino residente all'estero (art. 29 ultimo comma).

Da ciò deriva che, mentre nel momento immediatamente precedente le elezioni si procede alla cancellazione di coloro che non hanno raggiunto l'età o che hanno perduto il diritto elettorale, alla iscrizione o alla reinscrizione di coloro che ne abbiano fatto domanda o abbiano acquistato tale diritto non per effetto del compimento del ventunesimo anno o lo abbiano riacquistato per il venir meno di cause impeditive, non si procede se non con la revisione semestrale, che può essere successiva alle elezioni. Tali sono i casi, oltre quello del provvedimento del sindaco su domanda del cittadino residente all'estero, della straniera che abbia conseguito la cittadinanza per matrimonio, di coloro per i quali siano cessate le cause di impedimento all'esercizio del diritto di voto (cessazione dello stato di fallimento, cessazione degli effetti del provvedimento di sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza, cessazione dell'interdizione dai pubblici uffici ecc.; v. art. 2, primo comma, nn. 2, 3, 6, 7; stesso articolo, secondo comma; art. 3 T.U.) e di tutti coloro che comunque non siano stati compresi nell'iscrizione semestrale.

In tutti questi casi, il collegamento dell'iscrizione o reinscrizione nelle liste alle revisioni semestrali, e il differimento degli effetti dell'iscrizione al 1° gennaio o al 1° luglio successivi, impediscono l'esercizio del diritto di voto nel periodo tra l'acquisto o il riacquisto di esso e le predette date; impedimento che si concreta in una effettiva

limitazione del diritto elettorale ove in tale periodo siano indette le elezioni. È pertanto palese il contrasto con l'art. 48 della Costituzione.

Eguale è fondata la questione di legittimità costituzionale proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Per effetto delle norme esaminate si ha infatti che, mentre con l'iscrizione anticipata è assicurato l'esercizio del diritto di voto a coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 7, primo comma, sono compresi nella revisione semestrale, per i casi, innanzi indicati, di coloro che acquistano o riacquistano il diritto di voto indipendentemente dal raggiungimento del ventunesimo anno nel semestre oggetto di revisione, la possibilità di esercitare tale diritto è posticipata a una data successiva a quella in cui si sono verificate le condizioni per l'iscrizione nelle liste e successiva anche alla ottenuta iscrizione o reinscrizione.

Si determina così un incongruo e irrazionale trattamento differenziato, di cui è chiaro il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e che, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme in questione, potrà essere eliminato, nei casi predetti, con l'immediata operatività dell'iscrizione nelle liste, da effettuare appena verificatosi l'acquisto o il riacquisto del diritto di voto, o quanto meno in sede di revisione cosiddetta dinamica, come lo stesso testo unico dispone per le decisioni delle commissioni mandamentali su ricorso del cittadino residente all'estero.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31, primo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223), nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione.